

PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017, DELLA L.R. 3/2023 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS. MM. SISTEMA INTEGRATO TERRITORIALE DI INTERVENTI E SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI E ALLA COMUNITÀ.

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

- Il Comune di Cervia, rappresentato da.....nato a....., domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita in P.za Giuseppe Garibaldi, 1, 48015 Cervia (RA) di seguito anche "*Amministrazione procedente*"

E

- ETS 1.... rappresentato da nella qualità di Legale Rappresentante, con sede in, P. IVA e C.F., iscritto RUNTS con il numero ...;
- ETS 2.... rappresentato da nella qualità di Legale Rappresentante, con sede in, P. IVA e C.F., iscritto RUNTS con il numero ...;

...

di seguito anche solo "*ETS Partner*".

Richiamati:

- La determinazione N. ... del.... con cui il Comune di Cervia ha indetto un procedimento di coprogettazione interventi per la gestione del sistema integrato territoriale di interventi e servizi rivolti ai giovani e alla comunità, contestualmente approvando l'avviso pubblico e i relativi allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione al procedimento da parte degli Enti del Terzo Settore;
- i verbali del Responsabile del procedimento e della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Determinazione n. ... del .../.../.... attestante la rispondenza della proposta elaborata nell'ambito dei tavoli di lavoro dai firmatari della presente convenzione alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico, assumendo pertanto tale proposta come progetto finale e parte integrante della presente convenzione.

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti degli ETS partner – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto si può procedere alla sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il d.lgs. 117/2017;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
- il D.M. 72 del 31/3/2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;
- le Linee Guida 17/2022 dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- il d.lgs. 36/2023;
- la legge regionale n. 3/2023;
- le Linee guida regionali per l'amministrazione condivisa adottate con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 528/2026.
- le linee di indirizzo del Comune di Cervia approvate con delibera del Commissario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 106 del 19/05/2026;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di interventi per la gestione del sistema integrato territoriale di interventi e servizi rivolti ai giovani e alla comunità, nelle forme meglio dettagliate nell'allegato progetto finale, frutto dei tavoli di lavoro cui hanno partecipato i firmatari della presente convenzione e parte integrante di essa.

2. I firmatari della presente Convenzione:

- si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;
- assumono l'impegno di ricercare e apportare, a seguito delle verifiche almeno semestrali, le modifiche e le migliorie necessarie che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità massima pari a massima pari a 5 anni. Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione, salvo quelle del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'Ente e degli ETS Partner.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, richiamato quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso, le risorse conferite dal Comune di Cervia, comprensive del controvalore degli immobili resi disponibili e fatta salva la conferma degli importi storici dei piani di zona, sono pari a 1.512.000,00;

2. Si prevede, inoltre, la possibilità che il partenariato fruisca, anche per attività economicamente autosostenibili, oltre che dell'immobile suddetto, anche dei seguenti spazi:

- il Centro “ScambiaMenti – Spazio culturale”, con sede in Via Ippolito Nievo 2 a Cervia;
- la Sala Prove Musicali, con sede c/o la Scuola Elementare “F. T. Pignocchi” di Savio in via Martiri Focaccia, 16 – Savio di Cervia;
- la Sala Malva Nord, con sede in Via dei Papaveri 43 a Cervia;
- la Radio Web di Comunità “Radio Social Coast” con sede in Corso Mazzini 37, primo piano, in corso di trasferimento;
- la sede di Corso Mazzini n. 39 a Cervia, presso la quale hanno sede i servizi SeiDonna, Informagiovani e Cittadini Attivi.

3. [eventuale] Gli ETS partner contribuiscono alla realizzazione delle attività progettuali nei modi e nelle forme indicati nell'allegato progetto finale mettendo a disposizione *[riportare quanto eventualmente inserito dall'ETS partner nella domanda di partecipazione, come eventualmente ridefinito nell'ambito del progetto finale]*.

4. Il Comune di Cervia e gli ETS partner firmatari della convenzione sono comunemente impegnati nella ricerca di risorse ulteriori a quelle risultanti dal budget di progetto, comunque utili ad un più ampio perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento Progettuale posto a base della presente procedura. A tal fine, il Comune di Cervia potrà sostenere, anche senza ulteriore procedura di evidenza pubblica, proposte progettuali di Enti partecipanti alla co-progettazione anche in tempi successivi all'approvazione del Progetto finale, ma prima del suo termine, qualora riguardino azioni coerenti con gli obiettivi della coprogettazione e siano frutto delle indicazioni dei tavoli di lavoro, anche successivi alla stipula della presente convenzione, in accordo a quanto previsto agli articoli 12 e 13 dell'Avviso pubblico.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Le risorse umane impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dal Progetto finale. Tale personale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli ETS Partner si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia; ai lavoratori è applicato il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Il Comune di Cervia rimarrà estraneo a tutti i rapporti instaurati dall'ETS con fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra la stessa ETS e detti soggetti.

3. Gli ETS Partner sono inoltre tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione procedente, con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – Assicurazioni

1. A tutela degli interessi pubblici, gli ETS Partner provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.
2. Gli ETS Partner sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Cervia è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione in capo agli ETS Partner.
3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, gli ETS Partner hanno prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: n..... del..... rilasciata da per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, e, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.
4. Il Comune di Cervia è da considerarsi “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi

1. In coerenza con quanto indicato nel Progetto finale, il Comune di Cervia, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 3, i seguenti contributi per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione e meglio dettagliate nell'allegato Progetto finale:

- € all'ETS Partner ...
- € all'ETS Partner ...

2. Tali contributi verranno corrisposti, previa presentazione di documentazione comprovante le spese sostenute, nelle forme e nelle tempistiche indicate all'art. 15 dell'Avviso, anche tenendo conto delle indicazioni relative ai fondi di provenienza che finanziano gli interventi, sulla base degli stati di avanzamento delle attività progettuali, a fronte della presentazione di regolare documentazione contabile e amministrativa.

3. Gli ETS Partner, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano che utilizzeranno i seguenti C/C:

- Per quanto riguarda l'ETS partner ..., il C/C intestato a,
- Per quanto riguarda l'ETS partner ..., il C/C intestato a

Art. 7 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Cervia. Gli ETS Partner non potranno incaricare enti terzi di realizzare totalmente o parzialmente le attività in favore dei giovani e delle comunità previste nel progetto finale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Art. 8 – Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione

1. Il Comune di Cervia assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli ETS Partner attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

2. Ogni tre mesi e ogni qualvolta ne emerga il bisogno, i firmatari della presente convenzione si riuniranno per valutare l'andamento del progetto e introdurre, in virtù dell'art. 11 della Legge 241/1990, le modifiche che via via si renderanno necessarie sulla base delle valutazioni fatte; tali modifiche non potranno comunque comportare una diminuzione degli impegni da parte di nessuno dei firmatari. In ogni caso non sono ammesse variazioni che determinino una violazione del principio di parità di trattamento. Non sono considerate tali le variazioni che non superino il 20% dei valori economici indicati nel progetto finale.

3. In caso di impossibilità a proseguire le attività convenute da parte di uno degli ETS Partner, potrà essere concordato il subentro nelle attività stesse da parte di altro firmatario della presente Convenzione.

4. Gli ETS Partner procederanno alla rendicontazione secondo le indicazioni dell'amministrazione precedente e in accordo con le disposizioni alla base dei finanziamenti accordati.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cervia saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia. Responsabile della Protezione dei Dati è la società Lepida S.p.a. (dpo-team@lepida.it). L'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti all'esecuzione della presente procedura la dott.ssa Arianna Boni Dirigente del Settore Servizi alla città. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.cervia.it.

2. Gli ETS Partner si opereranno nell'ambito del partenariato uniformandosi a tali indicazioni e alle normative in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal d.lgs. 196/2003 (Codice privacy).

Art. 10 – Inadempienze e risoluzione

1. Ove gli ETS Partner non mettano in atto le azioni previste dal progetto finale o le realizzino in modalità non conformi alle normative vigenti, agli standard di qualità e di rispetto dei diritti del cittadino, il Comune di Cervia contesterà le inadempienze al presente accordo; gli ETS partner possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione le proprie controdeduzioni, che saranno valutate dal Comune di Cervia. Laddove ritenute insoddisfacenti, il Comune di Cervia adotterà uno o più tra i seguenti provvedimenti in relazione alla rilevanza dell'inadempienza:

- mancato riconoscimento, parziale o totale, delle spese sostenute dall'ETS per realizzare l'intervento contestato;
- addebito di spese a fronte del danno di immagine arrecato al Comune di Cervia;

- attribuzione, temporanea o definitiva, ad altro soggetto delle azioni non adeguatamente realizzate dall'ETS contestato, con conseguente addebito dei conseguenti costi;

- risoluzione della convenzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza di un ETS Partner, il Comune di Cervia accorderà il contributo sulla base delle sole spese da questi sostenute fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'ETS Partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'ETS Partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando l'ETS partner si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Cervia in forma di lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 11 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 12 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del Giudice competente; è competente è il Foro di Ravenna.

Art. 13 – Registrazione

1. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli ETS partner.

Art. 14 – Allegati

1. La presente Convenzione è redatta in originale in una copia per ciascuno dei firmatari; il Progetto finale e relativo piano economico sono allegati e sono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- avviso pubblico;

- verbali Responsabile del procedimento e dei lavori della Commissione di valutazione;
- determina di conclusione del procedimento.

FIRME

Per il Comune di Cervia

Per gli ETS Partner

_____ [firma]

_____ [firma]

_____ [firma]

I sottoscritti nella qualità di Legali Rappresentanti di, quali ETS Partner, dichiarano di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiarano di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

(luogo),

I Legali Rappresentanti degli ETS Partner

_____ [firma]

_____ [firma]

_____ [firma]